

CLARIUM

Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: +39 030 46383
Fax: +39 030 7772229
e-mail: info@clarium.it
www.clarium.it

STUDIO LEGALE FBS

Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: +39 030 7281978
Fax: + 39 030 7281849
e-mail: segreteria.brescia@fbslaw.com
www.fbslaw.com



in partnership con



Newsletter febbraio - 2017



Periodico di aggiornamento in materia legale e fiscale
Pubblicato e distribuito gratuitamente

© Copyright - CLARIUM S.r.l.

La presente newsletter non costituisce parere professionale e il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la preventiva espressa autorizzazione di CLARIUM.

La citazione o l'estrapolazione di parti del testo degli articoli è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione sulla CLARIUM Newsletter.

1. **Approfondimenti**

1.1 **Bonus Ricerca & Sviluppo, i chiarimenti nella risoluzione 19 pubblicata dall'agenzia delle Entrate**

La risoluzione 19/E/17 pubblicata dalla agenzia delle Entrate si è pronunciata sui criteri di ammissibilità dei costi inerenti brevetti, marchi e disegni.

In sostanza via libera all'acquisizione agevolata, in base all'articolo 3 del DL 145/13 (bonus ricerca e sviluppo), di brevetti, sebbene rilevati da un fallimento e semaforo rosso, invece, per marchi e disegni.

Come si ricorderà, il bonus è stato modificato dalla legge di Bilancio per il 2017. Allo stato, infatti, la misura riconosce a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, purché residenti nel territorio dello Stato, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute.

Il criterio di calcolo presuppone un "approccio incrementale", ossia sono agevolabili le sole spese eccedenti la media di quelle effettuate nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. La norma prevede il riconoscimento dell'incentivo per tutte le attività che comportino la realizzazione di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. In tale ambito, sono considerati costi eleggibili:

- il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'Iva;
- le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con altre imprese, comprese le startup innovative e le

imprese localizzate in altri Stati membri Ue, negli Stati aderenti all'accordo dello Spazio economico europeo o in Stati che consentono lo scambio di informazioni;

- le competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto, a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

L'agenzia delle Entrate, quindi, risponde ad un interpello proprio sulla natura delle spese agevolabili.

Nel dettaglio, l'impresa istante – operante proprio nel campo R&S – ha chiesto di sapere se potessero rientrare fra i beni agevolati anche i marchi, brevetti e disegni che la stessa aveva acquisito direttamente da un fallimento. Il dubbio espresso dall'impresa acquirente riguardava proprio lo status del soggetto cedente, sottoposto ad una procedura concorsuale. Oltretutto, la rilevazione dal fallimento non dava conto delle singole poste acquisite, essendo espresse in fattura cumulativamente. Infine, era in dubbio se, nel calcolo della media storica, si dovesse tenere conto anche di tutti i costi per le privative industriali sostenute dall'impresa fallita.

L'amministrazione finanziaria si è pronunciata dopo aver acquisito il parere del ministero dello Sviluppo economico.

Quest'ultimo ha sottolineato che l'ammissibilità dei costi al regime di aiuto presuppone tanto la stretta inerenza all'attività di ricerca, quanto il necessario sostenimento durante lo svolgimento della ricerca medesima. Fatta questa premessa, la risoluzione chiarisce che, a mente di quanto indicato nella circolare n. 5/E/16, segnatamente ai titoli di spesa sostenuti dal richiedente, sono agevolabili le sole competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica. Ne deriva, quindi, che mentre sono pacificamente agevolabili i

brevetti per invenzione e i modelli di utilità, non può dirsi altrettanto per i marchi e i disegni. Quanto alla natura del cedente, lo stesso Mise ha evidenziato come la norma abbia riguardo esclusivamente all'obbligo di acquisizione da un terzo, a nulla rilevando che questi sia un soggetto fallito.

Sulla questione relativa all'indicazione "indistinta" in fattura dei beni acquisiti il Fisco suggerisce di adottare un criterio che evidenzia l'incidenza percentuale del valore normale del singolo bene acquisito rispetto al valore normale complessivo del lotto di beni acquistato.

Nessuna inclusione, infine, nel calcolo della media storica dell'impresa acquirente di tutte le private conseguite dalla cedente fallita, in quanto nel caso di specie non si realizza alcuna continuità operativa fra le due realtà imprenditoriali.

1.2 Rottamazione dei ruoli

Chance-dilazione per attenuare gli inconvenienti della domanda di rottamazione "al buio". Alla luce delle ultime indicazioni informali provenienti da Equitalia si desume che la presentazione della domanda, di per sé, costituisce comportamento concludente sufficiente a determinare l'ingresso nella sanatoria.

Questo perché l'articolo 6, comma 2, del DI 193/2016, qualifica la domanda come una manifestazione di volontà, in quanto tale tendenzialmente irretrattabile.

Sempre secondo le fonti di Equitalia, è comunque ammesso revocare l'istanza con una comunicazione da trasmettere entro la fine di marzo. A tale riguardo, vale evidenziare come, in base al comma 2 dell'articolo 6, entro tale data sia sempre possibile integrare la dichiarazione. Peraltro, è chiaro che se è ammessa la revoca dell'istanza a maggior ragione deve essere ammessa la rettifica in riduzione della stessa. La scadenza del 31 marzo, però,

non si concilia con la tempistica di spedizione della comunicazione dell'agente della riscossione che formalizza l'importo da pagare nelle singole rate prescelte.

Il termine per tale adempimento è infatti il 31 maggio. Proprio per questa ragione, il comma 8 dell'articolo 6 stabilisce che con il pagamento della prima o unica rata si determina la revoca ope legis della dilazione in essere «precedentemente accordata dall'agente della riscossione». Ne consegue che se non si paga la prima o unica rata si conserva il diritto alla prosecuzione del vecchio piano di rientro, pur verificandosi una causa di decadenza della rottamazione. Si tratta dunque di una deroga espressa al principio secondo cui il venir meno della definizione comporta il divieto di rateizzare il debito residuo.

La norma inoltre non distingue a seconda della data in cui la dilazione è stata concessa, limitandosi a precisare che questa deve essere "precedente" alla scadenza di luglio. Non sembra quindi che debba trattarsi di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, come invece prescritto ai fini dell'obbligo di pagamento delle rate in scadenza nell'ultimo trimestre del 2016.

Infatti il richiamo alle dilazioni «ancora in essere» appare collegato alla scadenza di luglio della rottamazione e non all'entrata in vigore del DI 193/2016. Come pure si ritiene che la sospensione delle rate in scadenza nei mesi da gennaio a luglio, disposta nell'articolo 6, comma 5, del decreto legge, sia riferita alla generalità delle dilazioni indicate nella domanda di definizione, e non solo a quelle in essere al 24 ottobre scorso. Questa tesi, se confermata, consentirebbe di rimediare in molti casi all'inconveniente della presentazione della domanda "al buio". Si potrà infatti richiedere la dilazione del debito rottamato anche nei primi mesi dell'anno, con l'idea di proseguire nella rateazione ordinaria qualora l'importo comunicato da Equitalia fosse molto elevato. Va detto però

che in alcuni casi il costo della nuova rateazione è proibitivo. Occorre infatti ricordare che, ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 602/1973, in presenza di dilazioni già scadute è possibile chiedere un nuovo piano di rientro solo pagando le rate pregresse. L'opportunità in esame dunque si adatta meglio nei riguardi dei soggetti che non hanno mai chiesto prima una rateazione, anche per debiti risalenti.

Una volta pagata la rata di luglio, invece, in caso di decadenza successiva dalla definizione il debito residuo non potrà in ogni caso essere più rateizzato.

Si ricorda infine che se la domanda di rottamazione viene presentata prima del decorso di 60 giorni dal ricevimento della cartella di pagamento, si ha diritto a chiedere la dilazione del debito in qualsiasi ipotesi di caducazione della definizione agevolata, anche successiva alla prima rata.

1.3 Liquidazione società e responsabilità dei soci e del liquidatore verso terzi creditori

La procedura di estinzione giuridica di una società è scandita da alcuni adempimenti previsti nella parte del Codice civile che va dagli articoli compresi tra il 2492 e il 2495. In pratica sono quattro fasi. Partono dalla redazione del bilancio finale di liquidazione, cui segue il deposito al Registro imprese, che poi viene approvato. Solo dopo il liquidatore può chiedere la cancellazione della società, cui consegue l'estinzione giuridica di ogni rapporto attivo e passivo con i terzi.

Momento delicato e necessario è, tra gli altri, il deposito del bilancio finale al Registro imprese. Questa non è solo una pratica amministrativa che il liquidatore deve eseguire: ci sono aspetti delicati, in quanto il Registro potrebbe anche rifiutarne l'iscrizione, impedendo la fine dell'iter di cancellazione.

Il controllo che il Registro delle Imprese deve eseguire va oltre il mero riscontro formale di correttezza: indaga in modo più approfondito la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione, cioè che l'attività liquidatoria è stata conclusa. Sono utili alcune indicazioni operative fornite il 28 dicembre 2015 dal Registro di Milano su alcuni schemi di bilancio che soddisfano o meno il requisito della conclusione della attività.

Un primo tema analizzato è quello delle passività non estinte, quale unica posta presente nel bilancio finale. Secondo una parte di dottrina e giurisprudenza, tale situazione ostacola l'iscrizione del bilancio in quanto sarebbe la prova della non compiuta conclusione della attività di liquidazione.

Viceversa il Registro di Milano assume una posizione favorevole all'iscrizione, anche nell'ipotesi in cui alle passività non estinte siano affiancate attività liquide utilizzabili per il pagamento parziale di dette passività.

La tesi è in linea con una decisione del Tribunale di Catania (datata 9 aprile 2009) che ha ordinato al Registro l'iscrizione di un bilancio finale con passività non estinte, in quanto tale elemento non attesta una "non avvenuta" conclusione della attività di liquidazione, ben potendo i soci esimersi dall'obbligo di versare somme nelle casse sociali per estinguere dette passività. In tali casi non si parlerà di ostacolo all'iscrizione del bilancio finale di liquidazione al Registro: la questione si sposta sulla responsabilità dei soci e del liquidatore nei confronti dei creditori non soddisfatti, ma tale questione è estranea al tema della iscrivibilità del bilancio finale di liquidazione.

Situazione diversa quando nel bilancio finale di liquidazione compaiono sia passività sia attività diverse da liquidità, ad esempio beni strumentali o crediti. La compresenza di attività non liquide e passività rende manifesto che la liquidazione non è stata ultimata e quindi, secondo l'orientamento del Registro di Milano, non è accettabile

l'iscrizione del bilancio. Dalla non iscrizione deriva il blocco della procedura di estinzione, per cui si dovrà cercare un rimedio che può essere rappresentato dal dare atto (nella relazione del liquidatore) che le attività non monetizzate sono state accettate dai creditori a titolo di parziale rimborso del credito verso la società. Un caso particolare è la cessione dei crediti sociali ai creditori a titolo di parziale pagamento: in questi casi la cessione deve essere pro soluto, quindi liberare la società da responsabilità circa l'insolvenza del debitore sociale.

Caso assai frequente è la presenza di crediti tributari, il cui incasso, non ancora avvenuto al momento del deposito del bilancio finale di liquidazione ostacolerebbe la chiusura della società. Sul punto si registra, invece, la posizione del Registro di Milano, favorevole alla iscrizione del bilancio, in base alla constatazione che i crediti tributari diventano esigibili con la chiusura della società, come accade, ad esempio, per i crediti derivanti dalla dichiarazione finale eseguita ai fini Iva, e quindi sono sostanzialmente assimilabili alla liquidità vera e propria.

1.4 Rimborso IVA

La mancanza della dichiarazione non blocca l'istanza e la sentenza è subito esecutiva. Ad affermarlo è la sentenza 6725/27/2016 della Ctr della Lombardia (presidente Secchi, relatore Candido).

La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una società contro il diniego del rimborso di un credito Iva relativo al periodo di imposta 2009. Nello specifico la contribuente aveva presentato la dichiarazione Iva con un ritardo superiore a 90 giorni. Di conseguenza risultava omessa.

La società, dopo aver intrapreso la strada - poi abbandonata - del riporto del credito Iva nella dichiarazione del periodo di imposta successivo, provvedeva a presentare istanza di rimborso, ritenendo di poter

godere dell'ordinario termine decennale di prescrizione.

L'amministrazione finanziaria negava il rimborso, sottolineando che l'istanza andava presentata entro il termine biennale di decadenza (articolo 21, comma 2, Dlgs 546/1992). La commissione tributaria di primo grado respinge il ricorso. La contribuente presenta, allora, appello innanzi alla Ctr della Lombardia la quale, oltre a riconoscere le sue ragioni, condanna l'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali.

Innanzitutto, i giudici di secondo grado rilevano che il termine di decadenza biennale riguarda i versamenti diretti dei quali non fa parte il credito Iva.

Richiamando la sentenza 4316/2015 della Corte di cassazione la commissione rileva che l'omessa presentazione della dichiarazione non priva il contribuente del diritto di ottenere il rimborso del suo credito, il quale può essere richiesto nell'ordinario termine decennale di prescrizione.

Secondo i giudici, l'agenzia delle Entrate prima di avviare la fase contenziosa avrebbe potuto accertare l'esistenza del credito mediante il controllo della documentazione contabile. Il fatto che non abbia sollevato obiezioni sulla bontà del credito ne conferma l'esistenza.

Il collegio, quindi, in riforma della sentenza di primo grado stabilisce che l'agenzia delle Entrate debba rimborsare il credito oltre agli interessi di legge.

I giudici della Ctr decidono di esprimersi anche in merito all'esecutività della sentenza. Ai sensi dell'articolo 69 del Dlgs 546/1992, come risultante dopo le modifiche apportate dal Dlgs 156/2015, l'immediata esecutività delle pronunce tributarie è stata estesa anche alla parte privata. In modo particolare l'articolo 69 prevede che, nel caso di pagamento di somme superiori a 10mila euro, il versamento - ad opera del giudice - può essere subordinato alla

prestazione di una idonea garanzia. In relazione a quest'ultimo punto, l'entrata in vigore della nuova disposizione (ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 156/2015) è subordinata alla emanazione da parte del ministero dell'Economia e delle finanze di un decreto che dovrà specificare il contenuto della garanzia.

Per i giudici di secondo grado una lettura costituzionalmente orientata della norma porta, però, a ritenere che la provvisoria esecutività della sentenza debba senz'altro già ritenersi pienamente operante in tutti quei casi in cui il giudice non intenda (oppure non possa o non voglia) imporre alcuna garanzia a carico della parte privata. I giudici concludono, quindi, dichiarando la sentenza anche immediatamente esecutiva senza la necessità, inoltre, di imporre alcuna garanzia a carico del contribuente considerato che il credito è inferiore a 10 mila euro.

2 Brevi

2.1 Start up e PMI innovative

Il legislatore ha disposto controlli su Start Up e PMI, demandando gli uffici delle Camere di Commercio alle verifiche sull'esistenza e la permanenza dei requisiti per essere e restare iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle Start Up e PMI Innovative.

A tal proposito, il MISE ha recentemente emanato una circolare, la n.3696/C del 14 febbraio 2017, con chiarimenti operativi. Per essere automaticamente iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese, la Start Up innovativa deve dimostrare di possedere i requisiti previsti dal comma 2 e dal comma 12 dell'art.25, D.L. n.179/2012 nella domanda telematica debitamente compilata e presentata per l'iscrizione. La circolare chiarisce il concetto di

collaboratore qualificato a qualsiasi titolo, menzionato dall'art. 25, che la Start Up deve dimostrare di possedere, precisando che devono intendersi dipendenti, coloro che sono impiegati nella Start Up sia con un contratto di lavoro subordinato, che a titolo di para subordinazione o comunque "a qualunque titolo", rientrando in tale ultimo concetto la figura del socio amministratore. L'Ufficio è chiamato, nei limiti e secondo i principi stabiliti dall'art.71, DPR n.445/2000, a riscontrare l'autenticità delle dichiarazioni rese dall'impresa.

2.2 Imposta di registro al 3% sul decreto ingiuntivo

L'Agenzia delle Entrate ha diramato una risoluzione (n. 22/E) con chiarimenti per la corretta tassazione del decreto ingiuntivo di rivalsa. L'imposta di registro è al 3% e senza principio di alternatività Iva/registro sul decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore escusso nei confronti del debitore principale nell'ambito dell'azione di regresso.

2.3 Acquisti senza IVA: splafonamento con vecchie regole

L'esportatore individuale in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, DPR 633/1972, in caso di splafonamento può regolarizzare la violazione attraverso una delle tre procedure individuate dall'Agenzia delle Entrate nel corso degli anni, e cioè:

- richiedere l'emissione delle note di variazione in aumento al proprio cedente;
- emettere l'autofattura e procedere al versamento diretto dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi;
- assolvere l'imposta, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica.

La risoluzione 16/E ha confermato la correttezza del modus comportamentale.

2.4 Nuovo Spesometro

La circolare AE 1/E del 7 febbraio 2017, ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti che sono obbligati o non obbligati alla predisposizione del nuovo spesometro. Sono esclusi i soggetti che svolgono attività agricola nelle zone montane; amministrazioni pubbliche; soggetti in regime forfetario (L. 190/2014); soggetti in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (minimi).

Coloro che rientrano nel regime previsto dalla Legge n. 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche e assimilate), ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato:

- devono trasmettere i dati delle fatture emesse;
- non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché esonerati dall'obbligo della registrazione.

2.5 Contributi Inps 2017 alla cassa di Gestione separata

L'Inps chiama alla cassa liberi professionisti, collaboratori, artigiani e commercianti.

Lo fa con le circolari n. 21 e n. 22 del 31 gennaio 2017 e fornisce le indicazioni ai fini del versamento dei contributi dovuti per l'anno in corso.

Nella prima circolare, l'Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti, per il 2017, per gli iscritti alla Gestione separata. Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 25,72%; titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%.

Collaboratori e assimilati non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 32,72%; titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica

obbligatoria: 24%.

Il massimale annuo di reddito imponibile pari a 100.324 euro; il minimale è pari a 15.548 euro.

2.6 Contributi Inps 2017 alla cassa: artigiani e commercianti

Nella circolare n. 22 del 31 gennaio 2017, l'Inps fornisce le indicazioni ai fini del versamento dei contributi dovuti per l'anno in corso da artigiani e commercianti.

Per il 2017, a seguito dell'incremento automatico previsto dalla legge, le aliquote contributive sono pari: 23,55%, per gli artigiani; 23,64%, per i commercianti. Anche per quest'anno trovano applicazione specifiche ipotesi di incrementi e riduzioni: – 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti con più di 65 anni di età (già pensionati); riduzione dell'aliquota contributiva per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a 21 anni (rispettivamente a 20,55%, se artigiani, e a 20,64%, se commercianti); contributo per le prestazioni di maternità nella misura di 0,62 euro mensili.

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del contributo lvs dovuto resta invariato rispetto al 2016 ed è pari a 15.548 euro, il massimale ammonta a 76.872 euro, per coloro che si sono iscritti alle rispettive gestioni precedentemente al 1° gennaio 1996, e a 100.324 euro per gli altri. Viene confermata la riduzione contributiva del 35% per coloro che hanno aderito al regime forfetario previsto dalla legge di stabilità 2015.

A tal proposito, l'Inps precisa che: il regime contributivo agevolato si applicherà nel 2017 ai soggetti già beneficiari del regime di favore nel corso del 2016 che, ove permangano i requisiti richiesti, non abbiano manifestato espressa rinuncia allo stesso; i soggetti che hanno invece intrapreso nel 2016 una nuova attività d'impresa, per la

quale intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017; i soggetti che, invece, intraprendono una nuova attività nel 2017, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

2.7 Auto ad uso promiscuo: i fringe benefit 2017

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul supplemento ordinario S.O. n. 58 alla Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2016, n. 298 le tabelle nazionali, elaborate dall'ACI, recanti i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli ai fini dell'individuazione del reddito in natura convenzionale dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti ad uso promiscuo. Il valore annuale del fringe benefit da assoggettare a tassazione e a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi INAIL, per singolo veicolo, è stato calcolato dall'ACI. Gli importi avranno valore per tutto l'anno 2017. Per i nuovi veicoli che verranno eventualmente messi in commercio nel 2017, e conseguentemente non compresi nella tabella sopra richiamata, l'ammontare del reddito in natura sarà determinato prendendo a riferimento, dalla citata tabella ACI, quello che per tutte le sue caratteristiche risulti più simile.

2.8 Detrazioni: la commissione all'agenzia immobiliare per acquisto immobile

Come prevede l'art. 15 TUIR, i compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza

dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La norma è in vigore dal 1° gennaio 2007 e permette, per l'esattezza, la deduzione dall'imposta lorda del 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo, comunque, non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità. Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.

2.9 Impresa familiare solo con atto pubblico o scrittura autenticata

La sentenza della Corte di cassazione n. 2472 del 10 febbraio 2017 attesta che c'è impresa familiare solo in presenza di atto pubblico o scrittura autenticata. Il documento deve contenere l'indicazione nominativa dei partecipanti all'attività, avere data anteriore all'inizio del periodo d'imposta, essere sottoscritto dal titolare e dai congiunti.

In assenza non è ravvisabile un'impresa familiare, con la conseguenza che i proventi imputati ai parenti collaboratori, non potendosi ritenere questi contitolari dell'impresa familiare, non sono assimilabili a reddito d'impresa, ma a redditi di puro lavoro.



Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: +39 030 46383
Fax: +39 030 7772229
e-mail: info@clarium.it
www.clarium.it
